



**CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DELLA LOMBARDIA
MANDATO 2025-2029**

Requisiti

In riferimento all'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale - approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 aprile 2024 con delibera n. 81 - che prevede i criteri e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio Territoriale di disciplina in attuazione dell'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, nonché dell'art. 3, comma 5, dl. 138/2012, lett. F) e ss.mm; ai sensi del Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina - approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera 93/13:

- "Art. 4 (Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina)*
- 1. I Consigli Regionali dell'Ordine designano i candidati alla carica di componente il Consiglio Regionale di Disciplina scegliendoli tra iscritti nell'albo degli assistenti sociali da almeno 5 anni che presentino i seguenti requisiti:*
- a) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli Regionali dell'Ordine o del Consiglio Nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;*
- b) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinamente rilevanti;*
- c) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio Regionale dell'Ordine;*
- d) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;*
- e) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio Regionale dell'Ordine.*
- 2. In alternativa al requisito di cui alla lettera a), i Consigli Regionali possono designare candidati che, pur non essendo mai stati componenti il Consiglio Regionale o Nazionale, abbiano comunque maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.*
- 3. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.*
- 4. La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.*
- 5. Qualora sia nominato componente del Consiglio Regionale di Disciplina un componente di un Consiglio Regionale dell'Ordine o del Consiglio Nazionale, questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento del Consiglio Regionale di Disciplina.*
- 6. Si applicano ai componenti dei Consigli di Disciplina le norme in materia di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.*



Ordine
Assistenti
Sociali

Consiglio
Regionale
Lombardia

Art. 5 (Regolamento recante i criteri per la designazione dei componenti i Consigli regionali di disciplina)

1. Il Consiglio regionale dell'ordine può altresì designare tra i candidati uno o due componenti non iscritti nell'albo degli assistenti sociali, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. d) e lett. e) ed in possesso della necessaria competenza in materia deontologica e disciplinare.”